

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno e questo giorno..... del mese di nella sede del Comune di San Nicola Manfredi, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA I COMUNI DI:

1. San Nicola Manfredi (BN) codice Fiscale 80000730624 Partita IVA 00623030624, rappresentato dal dott. ERICO Fernando, nato ad Apice (BN) il 07.02.1957;
2. Pratola Serra (AV), Codice Fiscale e Partita IVA , rappresentato dal Sig. Aufiero Antonio, nato a il.....

I quali agiscono in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dei rispettivi suddetti Comuni che in quest'atto rappresentano nella loro qualità di Sindaci pro-tempore.

PREMESSO

che i Comuni di San Nicola Manfredi e Pratola Serra, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

- Comune di San Nicola Manfredi, deliberazione del C.C. n del ;
 - Comune di Pratola Serra, deliberazione di C.C. n del ;
- hanno stabilito di istituire, mediante l'istituto della convenzione prevista dall'art. 30 del D.Lvo 18/08/00 n. 267 e dall'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, l'ufficio di Segreteria Comunale convenzionata;

Che detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo convenzionato, nel quale sono stabiliti i fini, la durata, le modalità di espletamento del servizio, i rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati e reciproci obblighi, rapporti e garanzie;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio in forma associata dell'Ufficio di Segreteria comunale fra i Comuni di Pratola Serra (Av) e San Nicola Manfredi (Bn) così come previsto dalla legge 127/97 e dall'art. 10 del D.P.R. 465/97, e regola i reciproci rapporti per la gestione di tale servizio.

ART. 2

COMUNE CAPO – CONVENZIONE

Il Comune di Pratola Serra assume la veste e la qualifica di “Comune capo-convenzione”.

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (dicono si tre), con decorrenza dalla data di presa in servizio del titolare, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento per mutuo consenso o per recesso unilaterale dichiarato e deliberato dai rispettivi Consigli Comunali.

Essa, pertanto, potrà essere estinta in qualunque momento per le seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle rispettive Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati.

In caso di scioglimento consensuale la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di scioglimento, esecutiva. Nella ipotesi di recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni, va dato preavviso all'altro Comune, almeno un mese prima dell'adozione della deliberazione Consiliare di recesso.

In caso di scioglimento della presente convenzione, sia esso consensuale che unilaterale, il Segretario Comunale rimane titolare della Segreteria di Pratola Serra.

Sia del recesso unilaterale che dello scioglimento consensuale va data comunicazione all'ex Agenzia Autonoma, sezioni Regione Campania, per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali.

ART. 4

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni convenzionati è unico. Le funzioni di Segretario Comunale sono assolute da un unico Segretario, il quale presta servizio in entrambi i Comuni.

Le prestazioni lavorative del Segretario titolare dell'ufficio sono articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune. In via analogica si assume a riferimento una articolazione oraria pari a 36 ore, in forza della quale si dispone per il seguente riparto: 24/36 delle ore suddette presso il Comune di Pratola Serra e 12/36 presso il Comune di San Nicola Manfredi.

L'orario di lavoro vedrà il Segretario Comunale presente, di norma, presso il Comune di San Nicola Manfredi nei per due giorni settimanali e presso il Comune di Pratola Serra per tre giorni settimanali.

I Sindaci dei due Comuni potranno concordare eventuali variazioni all'orario innanzi riportato.

Ciascun sindaco, comunque, potrà richiedere al funzionario titolare dell'ufficio prestazioni aggiuntive per l'attività d'assistenza e partecipazione alle riunioni degli organi collegiali del Comune e per lo svolgimento delle altre funzioni previste dall'art. 97 del D.Lvo 18/08/00 n. 267.

Rientra nella facoltà propria di ciascun Sindaco la possibilità di conferire al Segretario Comunale titolare dell'ufficio altre funzioni ai sensi del comma 4, lettera d), dell'art. 97 del suddetto D.Lvo 267/00.

Spetta, invece, al Sindaco del Comune capo-convenzione, acquisito il parere del Sindaco dell'altro Comune convenzionato, la competenza a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 16 del d.p.r. 465/97 per lo svolgimento d'incarico per l'esercizio d'altre attività extraufficio.

ART. 5

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i due Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici, ovvero da comunicazioni tra i rispettivi Sindaci, che operano allo scopo di garantire l'ottimale espletamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione, oltre di valutare lo stato di funzionamento del servizio e concordare eventualmente i miglioramenti da apportare.

ART. 6
SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA ED ALLA REVOCA

La nomina e la revoca del Segretario Comunale titolare dell'ufficio avvengono ai sensi dell'art. 99, del D.Lvo 267/00 e dell'art. 15 del D.P.R. 465/97.

Competente alla nomina del Segretario è il Sindaco del comune capo-convenzione, cui spetta l'adempimento di tutte le procedure previste allo scopo dalle leggi vigenti in materia.

La nomina del Segretario dovrà avvenire, pena lo scioglimento de jure della convenzione, sempre con l'accordo espresso del Sindaco del comune di San Nicola Manfredi .

L'iniziativa per la revoca del Segretario spetta disgiuntamente ai due Sindaci dei comuni convenzionati.

Il Sindaco che intende avvalersi di tale facoltà dovrà darne preventiva ed immediata comunicazione al Sindaco dell'altro Comune, il quale, opponendosi, potrà attivare l'immediato scioglimento della convenzione.

L'atto formale di revoca, conclusa la procedura prevista dalla legge e senza l'opposizione del Sindaco dell'altro Comune, deve essere comunque disposta dal Sindaco del Comune capo-convenzione e produce effetti ai fini della successiva nomina di altro Segretario Comunale della Segreteria convenzionata.

ART. 7
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale è regolato dalla legge. Il Segretario ha, altresì, diritto alla corresponsione di una retribuzione mensile aggiuntiva come per legge (attualmente pari ad un quarto dello stipendio), ed al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi, nel medesimo giorno, da uno all'altro dei due Comuni per l'esercizio delle sue funzioni rispetto al calendario concordato di presenza nelle sedi, se dovuto in base alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8
RAPPORTI FINANZIARI – RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Tutte le spese relative alla gestione convenzionata del servizio faranno carico a ciascun Comune in relazione alle prestazioni rese come riportate nell'art. 4, comma 2 della presente convenzione.

Gli assegni dovuti al Segretario, ivi compresi i contributi previsti per legge, saranno anticipati e corrisposti dal Comune capo-convenzione. Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario Comunale per diritti di segreteria, per spese di viaggio, missioni o trasferte, indennità di risultato .

Il Comune di Pratola Serra curerà annualmente la compilazione del riparto delle spese, sulla base della presenza in servizio di cui al precedente art.4. Copia del riparto dovrà essere notificato all'altro Comune interessato che potrà presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza osservazioni, il Comune di San Nicola Manfredi corrisponderà l'eventuale saldo dovuto.

ART. 9
RENDICONTI E RIMBORSI

Il Comune di San Nicola Manfredi rimborserà al Comune di Pratola Serra la parte di spesa a proprio carico con scadenza trimestrale sulla base dell'importo comunicato una tantum dal responsabile del servizio finanziario, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio. Sui ritardi protratti per oltre trenta giorni spetteranno gli interessi legali.

ART. 10
MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei due Comuni convenzionati.

ART. 11
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In sede di prima applicazione della presente convenzione, il titolare della Segreteria del Comune di Pratola Serra assume le funzioni di Segretario della Segreteria convenzionata.

ART. 12
DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Fatto, letto e sottoscritto.

COMUNE DI PRATOLA SERRA
Sig. Aufiero Antonio

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Dott. Errico Fernando
